

3.1 Il quadro istituzionale

Austria

In Austria l'istruzione obbligatoria ha la durata di 9 anni complessivi, dai 6 ai 15 anni compresi. La scuola dell'obbligo si conclude con quello che corrisponde al primo anno della scuola secondaria superiore. La formazione professionale riveste una grande importanza nel sistema scolastico austriaco, vi è un'ampia scelta di percorsi di formazione professionale che porta a differenti livelli di qualifica, tra i quali si inserisce la formazione in apprendistato. In genere, al termine della scuola secondaria inferiore (Hauptschule), i ragazzi che intendono accedere specificamente alla formazione in apprendistato frequentano un anno di Polytechnische schule, terminato il quale intraprendono l'apprendistato. Per accedere all'apprendistato non è necessaria alcuna qualifica specifica.

L'apprendistato è regolamentato dalla Legge sulla Formazione Professionale (Berufsausbildungsgesetz o BAG), con la quale il Ministero dell'Economia emana norme vincolanti per la formazione impartita dalle imprese. L'apprendistato nell'ambito dell'agricoltura e delle foreste è l'unico ad avere una normativa specifica, i cui principi sono fissati nel Vocational Training Act per l'agricoltura e le foreste (Land und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz or LFBAG).

La legge prevede per ogni profilo di apprendistato la definizione di un corrispondente profilo lavorativo; questi è definito e articolato, nei diversi anni di apprendistato, sotto forma di competenze professionali che l'apprendista deve ricevere tramite la formazione in azienda. Per i profili di apprendistato normati di recente, vengono definiti, oltre alle competenze previste per i profili lavorativi, anche la descrizioni delle attività, sotto forma di breve elenco, che l'apprendista deve essere in grado di svolgere.

Il periodo di apprendistato può andare dai 2 ai 4 anni, secondo la tipologia di apprendistato scelto. Per facilitare i giovani nella scelta della tipologia di apprendistato più adatto (esistono ben 204 profili differenti) lo Stato offre orientamento e supporto specifici attraverso:

- il Servizio di Orientamento del Public Employment Service Austria (AMS) che si occupa dell'attività di placement, favorendo l'incontro tra il giovane e l'impresa che comunica la disponibilità di posti vacanti per apprendistato;
- gli uffici competenti per l'apprendistato delle Camere di Commercio delle singole province che presidiano e forniscono informazioni preliminari sul territorio e offrono orientamento (www.bic.at);
- la Camera di Commercio Federale che, in collaborazione con l'AMS, ha predisposto un servizio online di ricerca delle imprese per l'apprendistato (www.ams.at/lehrstellen).

Tutti i corsi di formazione professionale superiori ai 2 anni, oltre all'ottenimento della qualifica professionale, consentono l'ingresso nella formazione terziaria o direttamente attraverso il sostenimento di esami finali, o indirettamente, in base al voto conseguito in esami aggiuntivi. Nella classificazione ISCED l'attestato di apprendistato corrisponde al livello 3B.

Oltre alla formazione in azienda, l'apprendista è tenuto a frequentare una scuola professionale part-time, il cui compito consiste nell'impartire la conoscenza teorica fondamentale connessa con l'occupazione, nel sostenere e integrare la formazione in azienda e nell'ampliare la cultura generale degli apprendisti.

Germania

In Germania la scuola dell'obbligo ha la durata di 10 anni. I giovani interessati alla formazione in apprendistato possono poi accedervi senza il bisogno di alcuna qualifica specifica.

In Germania la legislazione in materia di Istruzione e Cultura è di competenza dei 16 Länder, i quali cooperano in una Conferenza Permanente (KMK) per assicurare una certa misura di uniformità e di confrontabilità a livello federale, specialmente nelle politiche della scuola e dell'istruzione superiore. La legislazione infatti differisce leggermente tra i diversi Länder tedeschi.

Nell'ambito della formazione professionale, le responsabilità di governo vedono invece il coinvolgimento e la concertazione, con egual peso, tra il Governo Federale, i Governi dei Länder, le aziende e i sindacati, secondo il 'principio del consenso'.

Il fondamento legale della formazione professionale è il Testo Unico sulla Formazione Professionale (Berufsbildungsgesetz BBiG) ed il Codice del Commercio e dell'Artigianato (Handwerksordnung HWO).

Il Governo Federale è responsabile della formazione professionale in azienda, mentre i Länder sono responsabili della formazione professionale nelle scuole, e quindi sono responsabili anche delle scuole professionali.

La formazione professionale in azienda ha portato allo sviluppo di un terzo sistema situato tra il mercato e lo Stato, sotto forma di un controllo congiunto. La governance del sistema duale è caratterizzata da una forte partnership tra lo Stato ed i sindacati.

Il Governo Federale è responsabile di definire il contenuto della formazione per le figure professionali (nel sistema duale) che ha riconosciuto, tranne nel caso in cui la formazione sia basata a scuola; esso fornisce il finanziamento per progetti di ricerca speciali per assicurare il costante aggiornamento della formazione professionale.

Il Ministero del Governo Federale dell'Istruzione e la Ricerca (BMBF) è responsabile delle questioni di politica generale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, mentre il riconoscimento delle singole occupazioni che richiedono una formazione professionale è compito dei Ministeri Federali che hanno la competenza nel rispettivo settore occupazionale.

Nella stragrande maggioranza dei casi, la responsabilità è del Ministero Federale dell'Economia e della Tecnologia (BMWi). Ma in tutti i casi è richiesta l'approvazione del BMBF.

Il BMBF adempie pertanto una funzione di gestione e di coordinamento nell'ambito delle politiche connesse con la formazione professionale di tutti i singoli percorsi di formazione connessi alle diverse figure professionali. L'istituzione chiave a livello nazionale per la formazione del consenso tra tutte le parti coinvolte nella formazione professionale è l'Istituto Federale per l'Istruzione e Formazione Professionale (BIBB). Il BIBB svolge ricerche sulla formazione professionale in azienda ed adempie funzioni di servizio e di consulenza per il Governo Federale e per i formatori.

Il lavoro sulle regolamentazioni della formazione e dei curricula viene coordinato da tutti i partner coinvolti. Gli imprenditori ed i sindacati svolgono un ruolo centrale: le Camere del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato svolgono compiti di consulenza e monitoraggio verso le aziende con riferimento ai percorsi di formazione, ai singoli contratti e all'organizzazione complessiva degli esami; le parti sociali si accordano, senza il coinvolgimento del Governo Federale, sui dettagli della formazione professionale, particolarmente riguardo all'importo dell'indennità versata ai tirocinanti, entro il quadro della libera contrattazione collettiva.

Ci sono circa 330 figure professionali riconosciute che coprono quasi tutti i settori, la maggior parte di queste sono organizzate nell'ambito del sistema duale, solo alcune sono basate sulle scuole a tempo pieno (settore sanitario).

La durata dei percorsi di apprendistato varia tra due anni e tre anni e mezzo, a seconda dell'occupazione professionale scelta.

Una forte azione di orientamento è svolta a partire dal nono anno di formazione:

- nelle scuole, con il supporto dei rappresentanti delle Agenzie del Lavoro regionali;
- attraverso agenzie di servizi che offrono servizi di consulenza per giovani, tra i quali la Jugendberufsagentur (agenzia di consulenza professionale per giovani) e il Berufsinformationszentrum (centro di informazioni professionali);
- attraverso i Centri per l'Impiego, che forniscono informazioni su occupazioni professionali e su posti liberi di apprendistato;
- attraverso le Camere di Commercio, che hanno l'intera gamma di informazioni relative ai posti liberi per la formazione nel sistema duale e forniscono esse stesse servizi di consulenza;
- la pubblicizzazione dei posti vacanti per la formazione attraverso i giornali e Internet.

Italia

I partner italiani Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento hanno lo stesso quadro normativo nazionale di riferimento che viene di seguito presentato unitariamente, mentre ogni singola realtà locale presenta la propria specificità giuridico-istituzionale e attuativa.

Lo Stato italiano ha legislazione esclusiva sulle norme generali dell'istruzione, sul lavoro e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni e le Province Autonome hanno potestà legislativa concorrente nelle materie dell'istruzione e del lavoro (e di conseguenza sull'apprendistato, relativamente al rapporto di lavoro) ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e di formazione relativa all'apprendistato.

Le istituzioni scolastiche possiedono autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che trova il suo fondamento nella Costituzione italiana.

La legge nazionale (Legge 53/2003 e Decreto legislativo 76/2005) stabilisce il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età. Entro il diritto/dovere si colloca l'obbligo di istruzione, che dura 10 anni (dai 6 ai 16 anni di età) e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (DM 139/2007). Dopo aver concluso il primo ciclo di istruzione, gli ultimi due anni di obbligo (da 14 a 16 anni di età), possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (legge 133/2008).

L'ultimo anno di obbligo di istruzione (ovvero 10° anno di scolarità e 15 anni di età) può essere assolto anche attraverso l'apprendistato (Legge 183/2010 e Decreto legislativo n. 167/2011 Testo unico sull'apprendistato).

Al termine del periodo di istruzione obbligatoria viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Dopo la scuola secondaria di primo grado i giovani possono scegliere tra percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), regolamentati a livello nazionale e percorsi di istruzione e formazione professionale (triennali e quadriennali), di competenza regionale.

il 13 luglio 2015 è stata varata una nuova legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e di delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti chiamata “la Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), che produrrà innovazioni e miglioramenti nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi scolastici, ma non riguarda l’ordinamento dei percorsi, avvenuto nel 2010.

L’apprendistato, regolamentato dal D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato prevede tre diverse tipologie:

- **apprendistato per la qualifica professionale**, con cui possono essere assunti i soggetti tra i 15 e i 25 anni di età, con una durata del contratto non superiore, per la sua componente formativa, a tre anni oppure quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. I contenuti della formazione, suddivisi in apprendimento teorico e pratico, le specifiche qualifiche offerte e il numero delle ore di formazione sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome conformemente agli standard minimi concordati a livello nazionale (vedi accordi siglati in conferenza Stato-Regione). Lo standard minimo nazionale per la durata della formazione è fissato a 400 ore l'anno.
- **apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**, con cui possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni, a partire dai 17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali e la cui durata, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni, oppure cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
- **apprendistato di alta formazione e ricerca**, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Nel contratto di apprendistato la formazione professionale è parte integrante del contratto: sia il contratto che il piano formativo devono essere firmati dal datore di lavoro e dall'apprendista.

Con l’apprendistato il datore di lavoro è tenuto a erogare non solo la retribuzione, a fronte di una prestazione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione della qualifica professionale o alla riqualificazione professionale.

Questo tipo di contratto consente numerose agevolazioni, non solo fiscali, a favore degli imprenditori che decidono di utilizzarlo.

All’apprendista è riconosciuta una retribuzione che tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione.

La disciplina sull'apprendistato è stata recentemente modificata dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 detta “Jobs Act²”, che ha profondamente riformato l'apprendistato.

² Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. In vigore dal 16 dicembre 2014

Il nuovo apprendistato prevede anche in questo caso tre diverse tipologie, con cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la prima e la terza tipologia ovvero all'apprendistato che porta al conseguimento di un titolo formale. Si tratta di :

- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D. Leg. n.81 del 2015);
- l'apprendistato professionalizzante (art. 44 D. Leg. n.81 del 2015);
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 D. Leg. n.81 del 2015).

Le novità riguardano la definizione di apprendistato, che da lato si conferma come “contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione”, dall’altro l’articolazione interna delle tre tipologie di apprendistato viene ampiamente modificata. La prima tipologia amplia le proprie finalità, consentendo ora di conseguire non solo la qualifica triennale o il diploma professionale dei percorsi d’istruzione e formazione professionale regionali, ma permette di acquisire anche il diploma di scuola secondaria di secondo grado e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’ampliamento delle finalità di questa tipologia di apprendistato riduce l’apprendistato del terzo tipo, che riguarda la formazione terziaria non accademica (diploma di tecnico superiore degli ITS) la formazione universitaria (master, lauree triennali e specialistiche, dottorati di ricerca), l’attività di ricerca ed il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante poche sono, invece, le novità se non il venir meno del richiamo al “contratto di mestiere” proprio del Testo Unico del 2011.

L’apprendistato di I e III livello sono “formativi” e strutturati per integrarsi organicamente “in un sistema duale, di formazione e lavoro” e costituiscono la via italiana del modello tedesco. Nel caso di apprendistato di primo e terzo livello la compilazione del piano formativo spetta all’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. Sono inoltre ridimensionati i compiti generali della contrattazione collettiva nazionale in materia, che è chiamata ora a disciplinare complessivamente l’istituto, non più la durata minima, il licenziamento illegittimo, il recesso del contratto, che viene definito in norma.

La regolamentazione dell’istituto rimane alle Regioni e alle Province autonome. Cambiano le modalità operative attraverso cui attivare un contratto di apprendistato del primo tipo e del terzo tipo, introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di sottoscrivere preliminarmente un apposito protocollo con l’istituzione formativa cui il giovane è iscritto e il piano formativo individuale, già presente nel precedente ordinamento . Viene definita la durata massima della formazione esterna svolta nelle istituzioni formative, con riferimento alle diverse tipologie di titolo conclusivo previste nella prima e terza tipologia di apprendistato. E’ definita diversamente anche la formazione interna realizzata in impresa, come differenza tra la durata del percorso ordinamentale e la formazione esterna.

La struttura della retribuzione degli apprendisti di primo viene completamente modificata, togliendo dallo “stipendio” dell’apprendista il monte ore formativo esterno all’azienda. Per quello interno all’impresa, invece, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento, si riconosce un importo pari al 10% della retribuzione dovuta. Si tratta di una consistente riduzione dei costi alla quale si aggiungono le misure di incentivazione economica previste dall’articolo 32 del Decreto sulle politiche attive (Decreto Legislativo n. 150 del 24 settembre 2015).

La nuova disposizione normativa prevede la definizione degli standard formativi dell’apprendistato, che saranno adottati con un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che si è definita il 1 ottobre 2015. Si tratta di un’intesa, a cui

seguirà l'adozione del decreto, particolarmente rilevante perché indica la fisionomia del sistema duale voluto con questa riforma.

Accanto all'apprendistato che costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro esistono altre forme codificate di apprendimento basato sul lavoro e che possono essere anche collegate tra loro. Sono l'alternanza scuola-lavoro e i tirocini articolati in diverse tipologie.

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica con cui è possibile realizzare i percorsi dell'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale. Prevede l'alternarsi di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in contesti lavorativi. I destinatari sono gli studenti che abbiano compiuto almeno 15 anni e che si siano dichiarati disponibili a partecipare al percorso di alternanza. Ora la nuova legge di riforma dell'istruzione amplia e rende obbligatoria, nel triennio conclusivo di tutti i percorsi della scuola secondaria di secondo grado, l'alternanza scuola-lavoro per almeno 200 ore nell'istruzione liceale e 400 ore nell'istruzione tecnica.

Il tirocinio è, insieme all'apprendistato, lo strumento principale l'inserimento lavorativo dei giovani, un vero e proprio ponte che collega il mondo dell'istruzione con quello del lavoro e comprendono i tirocini curricolari, i tirocini estivi, i tirocini formativi di orientamento.

Friuli-Venezia Giulia

Nella regione Friuli-Venezia Giulia sono attivi percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) della durata di 3 anni: un primo anno di orientamento finalizzato alla scelta professionale e i successivi 2 anni finalizzati al conseguimento della qualifica professionale. Al raggiungimento della qualifica professionale i giovani possono scegliere tra l'ingresso immediato nel mondo del lavoro, la prosecuzione in un quarto anno per il conseguimento del diploma professionale o la prosecuzione all'interno di uno dei percorsi quinquennali nazionali sopra menzionati.

Questi corsi sono realizzati da Associazioni Temporanee di centri di formazione professionale (ATI) formalmente riconosciuti dalla Regione attraverso un bando pubblico.

I corsi triennali possono essere realizzati anche da parte degli Istituti Professionali Statali.

Provincia Autonoma di Bolzano

Nella Provincia Autonoma di Bolzano la Formazione Professionale rientra tra le competenze primarie che le sono riconosciute dallo Stato e quindi ha facoltà di legiferare in materia. L'istruzione e il lavoro (e di conseguenza l'apprendistato) rientrano invece nelle competenze secondarie, ovvero la Provincia può legiferare nel dettaglio ma all'interno dei principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato Italiano.

La scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici o professionali) e la formazione professionale sono divise in 3 sistemi tra loro indipendenti: italiano, tedesco e ladino.

Al termine della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) l'alunno può iscriversi alle scuole secondarie di secondo grado, a un corso della Formazione professionale a tempo pieno o per l'apprendistato (in questo caso deve prima compiere un anno di formazione a scuola: l'apprendistato inizia infatti a 15 anni). Al termine del percorso, in seguito a un esame, si ottiene la qualifica triennale o il diploma professionale quadriennale.



Le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati nella provincia autonoma di Bolzano sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario e abbracciano più di venti qualifiche/diplomi nei più svariati settori.

A partire dall'anno scolastico 2014/2015 è stato attivato un ulteriore anno per la preparazione all'esame di Stato, successivo al diploma professionale.

L'apprendistato si basa su un modello formativo duale che prevede che il giovane, per ottenere una qualifica professionale triennale, apprenda in azienda quanto previsto dal quadro formativo aziendale e a scuola quanto previsto dal programma didattico.

L'apprendista deve trovare autonomamente (con strumenti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione) il posto di lavoro di apprendista, il datore di lavoro comunica l'assunzione all'ufficio provinciale apprendistato ed è quest'ultimo a iscrivere l'alunno nella rispettiva scuola professionale, non è prevista l'iscrizione individuale da parte dell'apprendistato alla scuola professionale.

Con questa formula di apprendistato viene offerta formazione solo in quei settori e per quei profili professionali per i quali le aziende stesse esprimono fabbisogno di lavoro, evitando così il mismatch tra scelte formative dei giovani e domanda di lavoro espressa dalle aziende.

Provincia Autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento (PAT) gode di un particolare Statuto speciale di autonomia (dal 1948 , riformato nel 1972), che la caratterizza ulteriormente rispetto alle altre Regioni italiane a statuto ordinario.

Con riferimento al quadro nazionale, che richiama in tutti i suoi provvedimenti il particolare status di autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano, la PAT ha competenza primaria in materia di formazione professionale (anche per la parte formativa dell'apprendistato) e competenza concorrente in materia di istruzione e di lavoro.

Per questa sua caratteristica ordinamentale la PAT, fin dalla sua origine, ha fortemente investito su:

- il sistema della formazione professionale a partire dal 1959 (prima legge provinciale sulla FP), innovando sistematicamente i propri percorsi che dal 1994 sono triennali (a livello nazionale dal 2003) e che dal 2003 prevede quarti anni per il rilascio del diploma professionale (a livello nazionale dal 2010);
- il sistema scolastico con le norme di attuazione del 1988, che ha comportato la competenza provinciale in materia di personale della scuola, garantendo in ogni caso la mobilità extraprovinciale;
- le politiche del lavoro (vedi legge provinciale 19/1983)

anticipando in molti casi riforme e orientamenti che hanno successivamente trovato riscontro anche sul versante nazionale.

Le scelte operate a livello provinciale sull'offerta dei percorsi del secondo ciclo riguardano:

- la non attivazione dell'intera offerta dell'Istruzione Professionale (IP) ad eccezione dei settori ed indirizzi che non potevano trovare una confluenza nell'Istruzione Tecnica (IT) e nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- la continuità, nel primo biennio, con i percorsi del primo ciclo e l'unitarietà dell'intero secondo ciclo a garanzia dell'equivalenza formativa dei diversi percorsi (di istruzione e di IeFP) entro l'obbligo di istruzione.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) provinciali sono suddivisi in 3 settori (agricoltura e ambiente, industria e artigianato e servizi), 12 indirizzi, 9 articolazioni 12 opzioni per 24 qualifiche professionali e 21 diplomi professionali e si strutturano in:

- un biennio iniziale, un terzo anno, per il conseguimento della qualifica professionale, e un quarto anno, per il conseguimento del diploma professionale;
- un quadriennio, articolato in due bienni, per particolari percorsi individuate dalla Giunta Provinciale, al termine del quale si consegue il diploma professionale (senza uscita al terzo anno).

La leFP della Provincia di Trento permette inoltre, a coloro che hanno conseguito il diploma professionale, di sostenere uno specifico esame di stato di istruzione professionale, in seguito alla frequenza di un apposito corso annuale.

Il corso annuale per l'esame di stato (CAPES) si affianca alle altre opportunità presenti a livello provinciale di transizione dall'leFP all'istruzione secondaria di secondo grado (prevalentemente verso l'istruzione tecnica, ma non mancano le transizioni verso i licei) e di integrazione dei percorsi tra le istituzioni formative e scolastiche del secondo ciclo.

Queste transizioni prevedono misure di accompagnamento assistito tra l'istituzione formativa di provenienza e quella scolastica di destinazione per i diversi indirizzi dell'istruzione secondaria di secondo grado e costituiscono un patrimonio importante di permeabilità dei percorsi del secondo ciclo nel sistema educativo trentino.

Per quanto riguarda l'apprendistato secondo l'approccio duale solo recentemente la Provincia autonoma di Trento ha avviato la definizione del modello per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale che affiancherà l'offerta dei percorsi di leFP a tempo pieno, nonché la prima attuazione attraverso "Garanzia giovani".

Polonia

La Polonia, come recita l'art. 70 della Costituzione, riconosce ad ogni persona il diritto all'istruzione e le autorità pubbliche garantiscono l'accesso universale e paritario all'istruzione per i cittadini. La Costituzione prevede l'educazione gratuita e nelle scuole pubbliche e, a partire dal 1997, l'obbligo è stato esteso fino al diciottesimo anno di età.

Nel sistema educativo polacco la formazione professionale può essere intrapresa al termine della scuola secondaria inferiore e, in seguito alla riforma realizzata nel 2012, la scelta può indirizzarsi verso:

- una scuola professionale di base di 3 anni, che riconosce allo studente il titolo di apprendista, in seguito a un esame di apprendistato, o un diploma di qualifica professionale se si sostengono gli esami di qualifica per una specifica occupazione, e che consente anche di proseguire la formazione nella scuola secondaria per adulti;
- una scuola secondaria tecnica di 4 anni, che consente di ottenere un diploma di qualifica in una specifica professione, in seguito ad un esame, e anche di ottenere un certificato di scuola secondaria, dopo aver sostenuto un ulteriore esame;
- una scuola post-secondaria per le persone che hanno già un'istruzione secondaria, per un periodo di formazione non superiore a 2 anni e mezzo;
- una scuola speciale triennale di preparazione al lavoro per studenti con disabilità mentali o fisiche.



A partire dal 2011 si è avuta una riformulazione dei profili professionali e dei percorsi scolastici entro i quali possono essere conseguiti e si è giunti anche a definire se e quali qualifiche professionali possono essere conseguiti in forme di educazione non scolastica, a cui conferire il valore di corso vocazionale.

La nuova classificazione delle occupazioni insegnate nelle scuole professionali comprende 200 professioni e 252 qualifiche individuate all'interno delle occupazioni.